PROVA N. 1

A seguito di esposto da parte di un cittadino che lamenta inquinamento acustico proveniente dal ristorante XX (somministrazione di cibo e bevande con spettacolo di DJ SET, esibizioni di gruppi musicali, etc, etc) il Comune chiede ad ARPA di effettuare un accertamento fonometrico presso l'abitazione dell'esponente.

Il ristorante, si trova in una via sulla quale affacciano altri pubblici esercizi (una paninoteca ed un bar gelateria) locali che, tuttavia, chiudono tutte le sere alle ore 23.30. Il ristorante, per contro, rimane aperto tutti i giorni sino alle ore 2.00 di notte, osservando un unico giorno di chiusura (domenica).

ARPA effettua, presso l'abitazione dell'esponente, a finestre aperte, le misure fonometriche di rumore ambientale dalle ore 22.00 alle ore 22.45 durante il giovedì sera accertando un valore di 54 decibel. Le misure di rumore residuo vengono quindi effettuate nella serata di domenica, tra le 22.30 e le 23.00, accertando un valore di rumore residuo pari a 48 decibel.

Il titolare del ristorante XX ricorre avanti il TAR chiedendo l'annullamento, previa sospensiva, del provvedimento con cui il Comune, a seguito degli accertamenti effettuati da ARPA, ha disposto l'inibizione, dalle ore 22.00 alle ore 06.00 a.m., dell'utilizzo di impianto di diffusione sonora e svolgimento di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali; viene altresì impugnato il verbale e relativo rapporto di misura fonometrica di ARPA, con il quale si assume accertato il superamento dei valori limite differenziale di immissione. A sostengo della propria pretesa il ricorrente dichiara la erroneità della istruttoria tecnica effettuata da ARPA, posta a fondamento del provvedimento impugnato, ritenendo che le modalità con cui sono stati effettuati i rilievi fonometrici non corrispondono alle indicazioni normative, per essere state svolte in giornate diverse, con conseguente inattendibilità tecnica delle stesse ed evidenziando il danno economico connesso alla sospensione delle esibizioni musicali nel proprio locale.

Predisponga il candidato una memoria di costituzione e difesa a favore di ARPA, illustrando la normativa che disciplina la materia oggetto di contenzioso e spiegando le ragioni della correttezza dell'azione tecnica dell'Agenzia.

PROVA N. 2

PROVA ESTRATTA

Il gestore di telefonia XWZ propone ricorso avanti il TAR chiedendo l'annullamento della comunicazione con cui ARPA ha reso nota l'improcedibilità della cd. Autocertificazione di attivazione ex art. 35, co. 4, D.L. n. 98/2011, presentata dalla società medesima ai fini dell'adeguamento tecnologico di una Stazione Radio Base, stante l'asserita riconducibilità della fattispecie alla SCIA ex art. 45 D. lgs. n. 259/2003 come modificato dal D. lgs. n. 207/2021; viene altresì impugnato il provvedimento del Comune che dispone il divieto di prosecuzione dell'attività oggetto di autocertificazione, ordinando l'immediata sospensione delle emissioni in contrasto con la normativa vigente. Il ricorrente chiede la concessione di misura cautelare dichiarando la fondatezza della propria pretesa nonché il danno derivante dalla sospensione dell'attività.

Predisponga il candidato una memoria difensiva in favore di ARPA illustrando le ragioni che legittimano la posizione dell'Agenzia.

PROVA N. 3

A seguito di segnalazione di odori molesti, la Polizia locale chiede ad ARPA di svolgere accertamenti nell'area industriale attigua alla zona ove si trovano i cittadini disturbati.

Viene individuata la potenziale provenienza degli odori molesti da uno stabilimento di una società che svolge stampa su supporti cartacei mediante utilizzo di macchine rotocalcografiche; i sistemi di aspirazione di questi ultimi impianti, tuttavia, nel corso del controllo, risultano privi di sistemi di abbattimento.

Inoltre la ditta risulta priva della prescritta "Autorizzazione alle emissioni in atmosfera" causate dalla stampa e dalla pulizia dei rulli.

Il titolare della società ricorre avanti al TAR chiedendo l'annullamento, previa sospensiva, dell'ordinanza del Sindaco del Comune recante diffida alla prosecuzione dell'attività medesima nelle more dell'ottenimento dell'Autorizzazione relativa alle emissioni in atmosfera ed all'installazione di un impianto di abbattimento delle emissioni; il ricorrente sostiene la legittimità della propria posizione e lamenta di subire un grave danno economico dalla sospensione dell'attività dello stabilimento; viene altresì impugnata la relazione di ARPA redatta a seguito del citato sopralluogo.

Rediga il candidato una memoria di costituzione e difesa in favore di ARPA trattando le eventuali questioni pregiudiziali, illustrando la normativa che disciplina le emissioni in atmosfera ai sensi del D. lgs. n. 152/2006, illustrando altresì gli eventuali profili di rilevanza penale.